

DIREZIONE - REDAZIONE
AMMINISTRAZIONE

ROMA - VIA PROPAGANDA N. 27
Centralino Telefonico: 6774

- CENSURA CINEMATOGRAFICA E LEGGE MERLIN -

ROMA, Gennaio 1961 (ANSA) = Fra gli argomenti trattati dal procuratore generale della Cassazione e dai procuratori generali delle Corti d'Appello nelle loro relazioni in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, hanno avuto particolare rilievo quelli riguardanti la censura cinematografica e la Legge Merlin.

Si riportano di seguito gli stralci delle singole relazioni.

CENSURA CINEMATOGRAFICA

Dr. FRANCESCO CIGOLINI
Procuratore Generale Corte di Cassazione

Dopo aver passato in rassegna le varie cause della delinquenza minorile, in sensibile aumento, ha rilevato "la mancanza di riguardo che la società ha verso i minori con gli spettacoli o immagini o disegni pornografici e con pubbliche manifestazioni violente o raccapriccianti o con la cronaca nera. Occorrerebbe perciò porre un limite al dilagare di queste manifestazioni corruttrici della gioventù, ispirate non già dall'arte ma dal lucro.

Si attende il nuovo provvedimento normativo sul controllo delle opere cinematografiche, il quale dovrà portare un po' di ordine sulla materia attualmente disciplinata da una legislazione frammentaria e insufficiente.

Non si può mettere in dubbio la legittimità costituzionale di una legge che contempra la censura preventiva sulle opere cinematografiche, come pure è certo che il controllo deve limitarsi alle manifestazioni contrarie al buon costume.

Opportuno e necessario è l'esercizio della censura perchè la cinematografia è la forma più diffusa e più popolare di spettacolo che, come può essere un potente strumento di elevazione ed istruzione, può invece, degenerando, rappresentare una scuola di vizio e di immoralità, con i suoi suggestivi mezzi figurativi ed immaginativi.

./.

Il controllo preventivo, sino ad oggi attuato, non ha corrisposto al fine per il quale era stato istituito, tanto che la magistratura requirente è insorta contro le opere cinematografiche, che già avevano avuto l'approvazione della censura. La critica si appunta contro l'attuale sistema che consente alla magistratura questo potere, rilevando che si crea così un'incertezza di diritto che disorienta l'opinione pubblica e lede vitali interessi inerenti alla cinematografia.

Questo innegabile inconveniente però non potrà mai essere eliminato, sino a che il controllo sarà affidato ad un organo amministrativo perchè il potere esecutivo non ha la disponibilità dell'azione penale. Soltanto con un intervento preventivo, affidato ad un organo giurisdizionale ordinario, si potrebbe evitare il lamentato inconveniente, a condizione però che esso non si limiti ad emettere un parere ai fini del nulla-osta, ma emetta una sentenza accertante se l'opera cinematografica, sottoposta al suo giudizio, contenga in tutto o in parte elementi contrari al buon costume. Ma non mi nascondo che tale attività giudiziaria presenterebbe caratteri così anormali da snaturare la sua normale funzione".

Dr. ARRIGO LANZARA
Procuratore Generale Corte d'Appello Roma

"Circa gli altri mezzi di diffusione del pensiero, è da osservare che nè le Procure del distretto, nè l'Ufficio di Procura Generale hanno avuto motivo di intervenire, come già in precedenza, per reprimere spettacoli contrari al buon costume o sconfinanti in altri illeciti penali.

Trattando dell'argomento, non posso omettere dal ricordare che di recente esso ha dato luogo a interessanti dibattiti circa i poteri degli organi amministrativi, chiamati a controllare determinati spettacoli, e del magistrato nel caso di reato. Comunque, su di un punto a me sembra che debba convenirsi: e cioè che il precetto costituzionale, che tutela la libera manifestazione del pensiero, non esclude misure di carattere preventivo per reprimere gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

La censura in questo campo è, a volte, necessaria, tant'è che esiste, più o meno rigorosa, in quasi tutti i paesi. E' perciò soltanto questione legislativa determinare le modalità di funzionamento degli organi di controllo e delimitare i compiti, perchè sia data ogni legittima garanzia agli interessati.

D'altro canto, occorre anche affermare che l'attività cautelare non può interferire nella sfera riservata all'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata - nè potrebbe esserlo - da un giudizio di liceità espresso in via amministrativa.

Sarà, tuttavia, necessario che in sede legislativa siano dettate disposizioni idonee ad escludere ogni possibilità di

conflitto tra pubblica amministrazione e autorità giudiziaria e nello stesso ambito di quest'ultima (stabilendo, se del caso, particolari norme di competenza e un sollecito giudizio), senza per altro, creare procedure ed organismi che non abbiano possibilità di inquadrarsi negli schemi fondamentali, che regolano il nostro ordinamento giuridico.

Va da sè, che le eventuali facoltà di ordine preventivo che, in questa specifica materia, dovessero conferirsi al Procuratore della Repubblica - secondo lo schema di recenti proposte - non potrebbero escludere il Procuratore Generale da quei poteri di sostituzione e di controllo che, per espressa statuizione di legge, egli è chiamato ad esercitare nell'ambito dell'ufficio del pubblico ministero".

Dr. PIETRO TROMBI

Procuratore Generale Corte d'Appello di Milano

"In linea del tutto generica il problema si presenta con aspetti giuridici ed etici prima che estetici. Fuori dalla morale insopprimibile l'umanità perde il diritto di autodefinirsi. Il valore pudore è nel sangue di tutti gli uomini; sarà possibile, laddove il comune sentimento potrà subire contrazioni allarmanti, cadere in basso, ma rimarrà pur sempre una luce nella coscienza degli uomini, un quid di oggettivamente etico ed istintivo, di inalienabile: chi la supera, chi la mortifica, si pone fuori dell'umanità".

"Il problema cinema e oscenità si presenta dal punto di vista costituzionale in quanto l'art. 21 parla del rispetto assoluto del buon costume e dal punto di vista del diritto processuale, pertanto, l'autorità amministrativa opera nel settore della prevenzione mediante la censura; l'autorità giudiziaria mediante l'incriminazione in quello della repressione. Non esistono conflitti di poteri, non è sorto, nè può sorgere alcun "casus faederis" tra il potere esecutivo e quello giudiziario in quanto tutto si svolge sul terreno dell'attuazione del duplice sistema sancito dalla carta fondamentale dello stato repubblicano". "Sul terreno processuale si è giocato su un equivoco: quello di attribuire al PM un abuso di potere in quanto il procuratore generale di Milano si sarebbe sostituito arbitrariamente all'organo amministrativo. Nulla di più inesatto perchè il procuratore della Repubblica è intervenuto dopo aver iniziato regolare procedimento penale contro produttori, registi, sceneggiatori, ecc., e pertanto ha agito nell'esercizio della sua tipica attività giudiziaria. Sul terreno del diritto sostantivo, procedimenti penali per certi film furono iniziati perchè il procuratore della repubblica, nella sua

./.

coscienza di magistrato, ha ritenuto di ravvisare in tali pellicole estremi di cui alla norma incriminativa 528".

Rispondendo agli attacchi mossigli da parte della Stampa: "Sono costoro docenti di diritto cinematografico? E presso quale ateneo tengono cattedra? Hanno forse conseguito un premio nobel che dia loro il diritto di considerarsi depositari di ogni virtù nel campo della critica cinematografica? La magistratura possiede sui critici un titolo di assoluta, indiscutibile superiorità: noi non abbiamo a disposizione colonne di giornali, non abbiamo dietro alle spalle interessi economici, politici, ideologici da difendere; noi giudici non siamo gli uomini di nessuno, siamo soltanto gli uomini di noi stessi perchè dinanzi a noi esiste soltanto la legge che con le nostre piccole forze cerchiamo di integrare e di applicare modestamente e senza jattanza".

Dr. CARLO CASOLI

Procuratore Generale Corte d'Appello Torino

Definite "non allarmanti" le manifestazioni di delinquenza minorile, ha rilevato però che il problema è sempre grave ed è necessario intensificare i mezzi di prevenzione, citando in particolare il problema della censura delle fonti di informazione: "Non è contestabile l'effetto suggestionante, ossessivo, che talune rappresentazioni cinematografiche, scritti e visioni pubblicitarie, provocano sull'animo di fanciulli, ragazzi e adolescenti".

Dr. TOMMASO GRIELLO

Procuratore Generale Corte d'Appello Trieste

"E' ancora vivo nel ricordo di tutti il rumore menato dalla stampa per taluni provvedimenti presi dalla procura della Repubblica di Milano in materia di proiezioni cinematografiche. Lo scalpore è stato gonfiato oltre misura, vuoi per motivi politici, vuoi per ragioni di cassetta. A renderlo più clamoroso è intervenuta poi la levata di scudi dei magistrati aderenti alla sezione milanese dell'Associazione nazionale che, convocata per esprimere il proprio parere sull'operato della cennata Procura, ha approvato una mozione nella quale 'constatato che in occasione del dibattito in corso sulla stampa e nell'opinione pubblica da parte di numerosi organi di informazione sono stati attribuiti all'intera magistratura milanese taluni provvedimenti ed iniziative ed anche opinioni in merito ai rapporti tra cinema e giustizia, non

chè in ordine ai compiti della magistratura nel campo di tali rapporti; rilevato che le suddette iniziative ed opinioni devono essere invece riferite esclusivamente alle singole persone che le hanno assunte ed espresse, ritiene necessario precisare che nessun magistrato può attribuirsi ed a nessun magistrato può essere attribuito la potestà di opinioni in rappresentanza dell'ordine giudiziario o di parte di esso'.

Senza dubbio, se è vero quanto è stato riferito dalla stampa, non appare del tutto ortodossa la procedura in quei casi seguita, perchè l'autorità non consiglia, non invita a tagliare od oscurare talune sequenze di un film. O sussiste il reato o il fatto non è tale: nel primo caso sequestra e procede penalmente; nel secondo non prende alcun provvedimento lasciando agli organi amministrativi di intervenire, se competenti. D'altra parte non sembra che nella specie potesse ravvisarsi nei produttori e nei registi quel dolo che è elemento costitutivo di qualsiasi delitto, volta che i films incriminati erano passati per il vaglio della censura, cioè dell'apposita commissione ministeriale chiamata a giudicare se la proiezione potesse offendere la morale od il pudore. In ogni caso sarebbe sussistito il concorso necessario nel reato dei componenti la commissione che dettero la loro approvazione. Or qui non è il luogo più opportuno per immergersi in una disquisizione sull'opera d'arte, sul neorealismo e sulla libertà di pensiero e di creazione. Ammetto senz'altro che un film licenzioso ed impudico possa assurgere all'altezza di opera d'arte, come tanti nudi celebri esposti nelle più rinomate gallerie del mondo, ma come il nudo cade nell'osceno qualora ritratto in atteggiamenti lascivi e pornografici ed è perciò punibile, così anche la rappresentazione, la proiezione di scene lubriche ed immorali in nome del realismo deve essere repressa. Sta bene la libertà di pensiero, la libertà di creazione, ma come ogni libertà ha un limite in quella degli altri, non è lecito offendere la morale ed il pudore del pubblico invitato, anche se questo solleticato, ad assistere a scene ributtanti od impudiche, non protesta.

Del resto l'arte, quella con l'A maiuscola, non può separarsi dal buon gusto e certo non è di buon gusto sottoporre al pubblico ciò che si ha vergogna di mostrare in privato.

Ciò premesso non può negarsi la necessità di una preventiva approvazione di tutto ciò che viene rappresentato al pubblico. Senonchè non sembra che questo compito possa essere affidato alle attuali commissioni di censura, emanazioni del partito politico dominante e quindi sospette di non assoluta obiettività. D'altra parte il placet di una tale commissione non elimina la possibilità di intervento dell'autorità giudiziaria con disparità di criteri come si è verificato a Milano.

Pare che presso il Ministero della Giustizia sia allo studio un provvedimento inteso a creare un organo, tra l'amministrativo e il giudiziario, spoliticizzato al massimo, che prima di consentire una qualsiasi rappresentazione, ascolti le opinioni dei registi, dei produttori ed in genere degli autori interessati. Ne dovrebbe far parte un rappresentante del P.M. il quale, agendo appunto da tramite tra l'organo amministrativo ed il potere giudiziario avrebbe la facoltà di negare il visto di esecutorietà. Contro tale provvedimento gli interessati potrebbero ricorrere al tribunale di Roma.

L'idea è senz'altro da approvare; meglio sarebbe se, in luogo di queste commissioni che sempre danno l'impressione di una compressione dei diritti di libertà, si disponesse senz'altro che autori, registi, impresari, ecc. prima di procedere ad una rappresentazione, possono chiederne l'approvazione dell'autorità giudiziaria. L'approvazione, una volta concessa, renderebbe improcedibile qualsiasi azione penale.

Si è osservato che la magistratura verrebbe così ad emettere un giudizio preventivo in materia penale, cosa che esulerebbe dai suoi compiti costituzionali. Senonchè, a parte che una legge ad hoc potrebbe sempre essere emanata, non è affatto vero che il giudice non emetta giudizi preventivi: basta spaziare tra i procedimenti speciali regolati nel libro terzo del codice di procedura civile per ritrovarne a iosa. Peraltro poichè tutta la materia della volontaria giurisdizione e dei procedimenti in camera di consiglio è in via di più profonda elaborazione e più organica regolamentazione, come è stato riconosciuto nell'importantissimo recente convegno di Milano, non è da escludersi che possano riconoscersi ed ammettersi casi di volontaria giurisdizione in materia penale".

Dr. N I C O L O ' L A V I E

Procuratore Generale Corte d'Appello Bologna

"Non vi è dubbio che, proprio per la grande efficacia ed evidenza realistica della produzione cinematografica e per la sua grande diffusibilità, si renda necessario un controllo che, senza trascurare i principi di libertà, le ragioni dell'arte e le esigenze stesse della costosa produzione, tenga conto, tuttavia, delle esigenze non meno valide ed importanti della difesa della società. Esistono spettacoli quali offendono il buon costume e il pudore che talora si risolvono per gli immaturi, gli anormali ed in ispecie per i minorenni da mezzi di educazione e di elevazione, come potrebbero essere, in scuole di antisocialità e persino di criminalità come, purtroppo, alcune volte diventano".

./.

"Sul piano giuridico non si può seriamente discutere che anche la censura preventiva è ammissibile in materia cinematografica. L'art. 21 della costituzione esclude soltanto la stampa dall'assoggettamento ad autorizzazioni o censure. Il che rende implicito che altri mezzi, diversi dalla stampa, possano essere sottoposti a tale misura preventiva, particolarmente opportuna nel caso del cinema, se non altro a protezione dei minori, per il modo come la pellicola viene divulgata in ogni strato sociale e fra persone di ogni età di varia e spesso acerba cultura e soprattutto di diversa e incontrollabile capacità critica".

"Non si può disconoscere che l'accumularsi di più controlli, quello preventivo della commissione di censura e quello successivo dell'autorità giudiziaria, può creare una situazione di estrema incertezza per i produttori. Gli inconvenienti rivelati da recenti interventi giudiziari, anche se pienamente legittimi, nella programmazione di alcune pellicole, dimostrano che sarebbe opportuno concentrare tutti i controlli, sia amministrativi che giudiziari, nella fase preventiva".

"Ciò offrirebbe il vantaggio di sottoporre tutta la produzione cinematografica ad una verifica preventiva, condotta secondo un unico criterio, evitandosi così l'alea di interventi successivi, inevitabilmente condotti con criteri diversi, dato che la legge medesima deve essere integrata, per quel che concerne le nozioni di pudore, osceno, raccapricciante e buon costume con criteri non rigorosamente circoscritti dal diritto, secondo valutazioni del costume suscettibili delle più variate interpretazioni individuali".

"Al parere favorevole espresso dalla commissione, dovrebbe seguire una autorizzazione o visto di esecutorietà da parte di un ordine collegiale giudiziario che, decidendo con procedimento rapidissimo ed eventualmente con decisione impugnabile, verifici se sussistono estremi di reato procedibili d'ufficio. Naturalmente accanto alle revisioni degli organi censori e giurisdizionali, raggruppate nella fase preventiva, sarebbe opportuno che la categoria dei produttori si organizzasse, per effettuare un controllo interno, in modo da rendere sempre più raro quello esterno ed autoritario.

In ogni caso sarebbe augurabile che un più severo rigoroso controllo fosse esercitato sulla produzione filmistica a protezione dei minorenni e che, sull'esempio di altre legislazioni, il limite minimo di età per assistere ad alcuni spettacoli fosse elevato a 18 anni e che tale divieto fosse realmente e rigorosamente osservato".

./.

Così si potrebbe ottenere un duplice vantaggio: di impedire che persone immature si avvicinino ad opere che non sono ancora in grado di apprezzare nel giusto valore e che i produttori, ai quali può essere sottratta la folta schiera degli spettatori delle giovanissime leve, siano sollecitati, anche da motivi economici e di diffusioni, a contenere dentro limiti ragionevoli le loro intenzioni espressive, evitando che un mezzo, il quale, se bene usato, sarebbe per i giovani fonte di istruzione, di distrazione e di elevazione, possa ispirare negli animi meno preparati, prima del tempo, tristi e deprimenti concezioni di vita".

"In ogni caso sarebbe auspicabile che un più severo rigoroso controllo fosse esercitato sulla produzione filmistica a protezione dei minorenni e che, sull'esempio di altre legislazioni, il limite minimo di età per assistere ad alcuni spettacoli fosse elevato a 18 anni e che tale divieto fosse realmente e rigorosamente osservato".

Dr. FERRUCIO PERETTI
Procuratore Generale Corte d'Appello Firenze

"Se uno dei doveri principali di uno Stato è quello di salvaguardare la sanità morale della gioventù, mi sembra urgente disporre, nell'attesa di una radicale riforma dei criteri relativi al controllo della produzione cinematografica, che il limite di età per l'ammissione a certi spettacoli sia elevato dai sedici anni, quale è attualmente, ai diciotto; perchè a sedici anni si è ancora troppo immaturi per assistere senza pericolo a films che spesso turbano gli stessi adulti".

Dr. ENRICO GATTA
Procuratore Generale Corte d'Appello Napoli

"Innegabile è l'influenza del cinema cosiddetto "giallo" sul teppismo dei giovani. Le scene di violenza, di orrore e di sadismo nelle quali troppi films culminano hanno una forza suggestiva sugli adolescenti psichicamente deboli di gran lunga superiore a quella delle letture malsane, le quali hanno inoltre una diffusione minore. Ed è pacifico che molti episodi di teppismo si sono verificati sotto la immediata influenza di films esaltanti imprese delittuose".

./.

Dr. PIETRO ROSSI

Procuratore Generale Corte d'Appello Palermo

"Un disegno di legge felicemente concepito è destinato a risolvere i conflitti divenuti frequenti in materia di censura cinematografica, ammettendo la concessione ministeriale del nulla osta per la proiezione dei films a decisione della magistratura in sede di regolare contraddittorio".

Dr. GIUSEPPE VACIRCA

Procuratore Generale Corte d'Appello Catania

"Il cinema con la sua immensa diffusione e suggestività, può e deve servire quale potente mezzo di onesto svago e di educazione e perchè tale sia senza dannose deviazioni è indispensabile porre dei limiti oltre i quali non deve essere consentito di andare. E' giusto peraltro, fare in modo come del resto si sta progettando, che coloro i quali impegnano colossali mezzi finanziari nella produzione cinematografica siano al riparo dalle sorprese di contrastanti giudizi, causa di disorientamento del pubblico e di enorme danno per gli interessati a questa industria indubbiamente assai importante nel quadro dell'economia generale".

LEGGE MERLIN

Dr. FRANCESCO CIGOLINI

Pro.re Generale Corte di Cassazione

"L'aumento di reati contro la moralità pubblica viene quasi unanimemente ricollegato agli effetti della legge 20/2/1958 N. 75. Da questa dura constatazione non si vuol trarre la conclusione della necessità di abrogare la legge Merlin e tanto meno si vogliono disconoscere i fini sociali ed umani ai quali essa è ispirata, ma non si può fare a meno di reclamare nuove norme legislative che riducano gli effetti deleteri che ne sono derivati e derivano dalla esecuzione di detta legge alla morale e alla sanità pubblica.

"Si discute se i reati previsti dall'art. 3 della legge Merlin, concernenti la prostituzione, si riferiscano esclusivamente al sesso femminile. A me sembra che debba risponderci negativamente, sia perchè le disposizioni contenute nel citato articolo non fanno alcuna distinzione di sesso, sia perchè la natura di tali delitti non esclude che questi possano essere commessi anche dal sesso maschile, come purtroppo è confermato dalla dura realtà (Balletti verdi)"

Dr. PIETRO TROMBI

Pro.re Generale Corte d'Appello Milano

"La soppressione delle case di tolleranza ha vastamente diffuso la pratica della prostituzione ambulante, determinate zone della città ne sono letteralmente infestate, occorre segnalare al legislatore l'opportunità di rimediare alle recenti innovazioni legislative o per riconoscerne l'inapplicabilità, o almeno per moderare gli effetti con altre provvidenze".

Dr. ALESSANDRO CAPRIOGLIO

Pro.re Generale Corte d'Appello di Venezia

Dopo aver accennato all'aumento dei reati di violenza carnale ha detto:

"E' questo peggioramento che come il dilagare della prostituzione con forme esteriori veramente indecorose, e come il non meno preoccupante incremento delle malattie celtiche, non può non essere messo in relazione con l'entrata in vigore della tanto di-

scussa legge 20/2/1958-N. 175. Già lo scorso anno nei discorsi inaugurali, quasi tutti i procuratori generali misero in rilievo la gravità della situazione facendo altresì presente che con l'attuazione di detta legge si era estesa la piaga degli ignobili sfruttatori delle prostitute, i quali traggono lautissimi illeciti guadagni con sempre più insolenti e intollerabili manifestazioni di delinquenza.

Con vivo compiacimenti abbiamo appreso che in questi giorni il consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica e integra le disposizioni della legge del 1958 al fine di tutelare maggiormente la morale e la salute pubblica in questo delicatissimo settore, con particolare riferimento all'indecoroso spettacolo delle passeggiatrici e delle ragazze squillo, e al dibattutissimo problema dei controlli sanitari obbligatori.

Dr. TOMMASO GRIEB
Pro.re Generale Corte d'Appello Trieste

Il dott. Grieb si è occupato solo marginalmente della legge Merlin, quando, in campo penale, ha trattato dei furti di autoveicoli.

A questo proposito ha detto: "Il fenomeno dei furti di autoveicoli non è forse allarmante perchè i danni alla proprietà non sono gravi, e l'impossessamento è quasi sempre temporaneo per utilizzare i veicoli in gite e scorrerie notturne sino al consumo completo della benzina esistente nei serbatoi, o per amorosi convegni. L'abolizione delle case chiuse, le difficoltà di trovare un alloggio dove esercitare il turpe mestiere, il rifiuto degli albergatori a dare alloggio alle peripatetiche, il rischio di incorrere in reato qualora l'accoppiamento avvenga in luoghi esposti al pubblico per quanto appartati e remoti, han fatto sorgere il bisogno dell'albergo semovente. Così si spiega come mai gli autori di simili furti, quando sono scoperti, sono nella quasi totalità dei giovani. Trattasi di una impreveduta conseguenza della legge Merlin. Senonchè non sempre il furto si conclude pacificamente nel convegno amoroso: sovente finisce con rapine a danno delle venditrici di amore. Episodi del genere sono all'ordine del giorno: ma fortunatamente nel distretto di questa corte si è verificato soltanto qualche caso sporadico".

Dr. CORRADO NICOLARDI
Pro.re Generale Corte d'Appello Genova

"Una delle piaghe più allarmanti è quella della prostituzione che dilaga in misura impressionante senza alcun ritegno e senza alcun controllo, neanche sanitario delle persone che la esercitano".

Dr. NICOLÒ LA VIA
Pro.re Generale Corte d'Appello Bologna

"Nonostante la-severità delle pene comminate, non risulta un'apprezzabile flessione nei reati di agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento di prostitute".

"Occorre in materia l'attuazione di un criterio di maggiore severità, anche avendo riguardo al notorio-espandersi di talune malattie specialmente fra elementi ancora in giovanissima età, ed in vista altresì della partecipazione dei-giovani alla consumazione dei reati contro il patrimonio ai-danni-delle sventurate, - spesso costrette, per comprensibili ragioni di convenienza, al silenzio".

Dr. FERRUCCIO PERFETTI
Pro.re Generale Corte d'Appello Firenze

"E' noto quante e quali vivaci polemiche abbiano suscitato e continuano-a-suscitare le disposizioni della legge 20/2/1958 N. 75 sulla "abolizione della regolamentazione della prostituzione" e sulla "lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui", meglio-conosciuta comunemente come "Legge Merlin", dal nome della sua prima ispiratrice.-Non starò qui a ripetere tutti gli argomenti che sono stati detti pro e contro quel testo legislativo; accennerò soltanto ad alcuni problemi che-la sua-attuazione ha sollevato tra gli studiosi dei fenomeni-giuridico-sociali e quanti altri siano pensosi-del bene dell'umanità, convinto come sono che, pur essendo ormai la "Legge Merlin" una legge dello Stato, che va quindi osservata-e-fatta osservare, nulla si opporrebbe,-fermi rimanendo i principi informativi-della-stessa, all'eliminazione o-quanto meno all'attenuazione-dei gravi-inconvenienti pratici derivati da alcune sue discutibili disposizioni.

Non si può infatti negare che, dopo l'entrata in vigore delle norme in questione - e cioè successivamente al 20/3/1958 - le malattie veneree, ed in particolare la "sifilide" (che è quella che preoccupa maggiormente, per i suoi riflessi sociali), abbiano avuto un incremento non indifferente; pur considerando con le dovute riserve le statistiche ufficiali in materia (sia perchè moltissimi casi sfuggono ad ogni controllo, sia per il breve periodo di tempo intercorso dall'attuazione della legge), non si può fare a meno di constatare che in questo distretto i casi di sifilide primo-secondaria, che nel 1956 furono N. 55 e nel 1957 N. 139, aumentarono nel 1958 a N. 366, diminuendo leggermente nel 1959 a N. 326 ma arrivando poi, nei primi nove mesi del 1960 a N. 330 circa (dato approssimativo ed incompleto); per cui calcolando in circa 400 i casi di sifilide ufficialmente accertati in tutto l'anno testè decorso, si ha un aumento di "otto volte" circa in relazione al 1956 e di "tre volte" circa in rapporto al 1957. Tutto ciò induce a riflettere seriamente sul pericolo cui si va incontro, e fa auspicare l'emanazione di apposite norme che favoriscano un più efficace controllo sanitario e tutelino ad un tempo la salute pubblica; specialmente quella delle giovani generazioni, che, per ovvie ragioni, sono le più esposte al contagio di tale gravissima malattia.

Altre considerazioni degne di rilievo sono quelle relative all'aumento dei reati sessuali veri e propri e dei delitti anche di sangue, a sfondo sessuale, dei quali rimangono spesso vittime le stesse girovaghe: delitti maturati nel torbido mondo dei lenoni e delle prostitute; all'aumento dei reati di "sfruttamento", tristo fenomeno legato indiscutibilmente alla prostituzione e tanto più attivo quando quest'ultima è abbandonata a se stessa; all'aumento infine dei casi di corruzione, specie nei grandi agglomerati, ove l'eliminazione delle "case chiuse" ha creato situazioni veramente insostenibili dalle quali derivano pericoli di facili cadute per giovanette inesperte e ad un tempo abbandonate a se stesse, per la libertà che la vita moderna loro conferisce.

Non è infine da tacere un altro aspetto della situazione che si è venuta a creare: quello cioè del pubblico scandalo delle prostituzioni che offrono, per le vie delle nostre città, in ore notturne, le loro...prestazioni, scandali che tutti conosciamo e contro il quale, allo stato attuale della nostra legislazione, vi è ben poco da fare; l'art. 5 della "Legge Merlin" punisce infatti, e blandamente, "l'adescamento" solo in determinati casi, i più clamorosi; occorre cioè che l'invito al libertinaggio sia effettuato in modo scandaloso o molesto o petulante, e che avvenga sempre in modo "diretto". Molto più opportunamente, invece, l'art. 208 della legge di P.S., che regolava in

precedenza tale materia, puniva "l'adescamento" anche se effettuato in modo "indiretto", essendo in alcuni casi sufficienti anche la sola "sosta-in-attitudine-di-adesamento"; e tutto ciò rappresentava indubbiamente un'efficace remora alla licenziosità ed alla scostumatezza. L'impellente necessità di risolvere questo problema-è stata ormai avvertita anche dal Governo che, proprio nei giorni scorsi, ha approvato un-disegno di legge-contenente norme modificatrici della legge Merlin, intese a reprimere quelle manifestazioni che, provocando pubblico scandalo, urtano profondamente il senso morale dei cittadini.

E' auspicabile la sollecita approvazione, da parte del Parlamento, di tale provvedimento legislativo, che si armonizza d'altronde anche con la precisa norma contenuta nell'art. 21 ultimo cpv della Costituzione, la quale vieta qualunque manifestazione contraria al buon costume".

Dr. A R N A L D O D E T T O R I
Proc.re Generale Corte d'Appello Perugia

"E' fuor di dubbio che l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la soppressione delle "case chiuse" hanno realizzato un progresso sul piano morale e sociale, ponendo fine ad una situazione che da taluno poteva apprezzarsi come deplorabile tolleranza dello stato verso un fenomeno di profonda immoralità.

Con il tempo-potrà realizzarsi la comprensione-del-fenomeno della prostituzione nei più ristretti limiti possibili; ma l'opera di bonifica morale intrapresa dallo Stato va assecondata con provvide iniziative. A Perugia merita plauso incondizionato quanto si è fatto con l'istituzione di un comitato provinciale presieduto dal prefetto-e composto da funzionari della prefettura, di enti assistenziali dell'Ufficio del Lavoro e della Questura che, avvalendosi del locale ufficio-dell'ONARMO, con la collaborazione delle assistenti sociali di questa organizzazione ha istituito una scuola laboratorio per taglio, cucito ed aggiustaggio in pelle, chiamandovi a lavorare con retribuzione mensile sindacale, 40 donne molte delle quali già-dedite al commercio di se stesse ed alcune altre che si trovano in situazione di pericolo".

"E' stato rilevato che la applicazione della legge Merlin ha determinato l'intensificarsi del contagio delle infezioni veneree. L'avvertita esigenza di una efficace difesa contro questo pericolo ha determinato il governo alla applicazione, in data recentissima, di un progetto di legge predisposto dal ministro dell'Interno di intesa con i ministri di Grazia e Giustizia e della Sanità, contenente alcune modifiche alla legge Merlin."

Dr. TITO PARLATORE
Pro.re Generale Corte d'Appello Ancona

"La legge Merlin continua a non dare i frutti sperati. Di fronte al discutibile risultato se si sia ottenuto, non dico l'eliminazione della prostituzione, ma la semplice diminuzione della medesima, sta il grave attentato alla sanità fisica rappresentato dal continuo moltiplicarsi delle malattie celtiche senza possibilità di poterli contenere per la mancanza di qualsiasi controllo sanitario associato all'aumento quantitativo dei reati sessuali.

Il numero delle passeggiatrici e mondane che si aggirano per le strade e per le piazze, con grave menomazione della pubblica moralità, è in fase di continuo accrescimento e costituisce oltre tutto grave offesa per le persone oneste, per il contatto e la promiscuità con elementi indesiderabili.

Ritornare al sistema, ormai abolito della prostituzione regolamentata e alla riapertura delle case di meretricio, non sembra possibile, ma è doveroso e urgente, con opportune modificazioni alla legge eliminare il gravissimo danno derivante dall'aumento ritorno delle suaccennate manifestazioni che trovano conferma nelle allarmanti segnalazioni pervenute dalle varie questure e contenenti oltre tutto previsioni più pessimistiche per il futuro.

Dr. ENRICO GATTA
Pro.re Generale Corte d'Appello Napoli

"Porge motivo a gravi preoccupazioni il sensibile aumento che si registra nei reati contro la moralità pubblica e il buon costume, i quali da 1632 balzano a 2375, aumento che viene unanimemente collegato agli effetti deleteri che derivano, nel quadro della morale e in quello della sanità pubblica, dall'applicazione della legge 20 febbraio 1958, N. 75, legge di cui recentemente anche in sede parlamentare è stata invocata una radicale revisione.

Alcune norme della legge stessa hanno dato luogo in sede giudiziaria a non poche difficoltà di interpretazione.

Così la mozione di "prostituzione", in quanto, mentre è pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza che costituisce prostituzione anche quella che si esercita fra persone del medesimo sesso, si discute se ad integrare la mozione stessa debba essersi come elemento essenziale la venalità delle prestazioni sessuali.

La necessità di porre riparo ad alcune estese e preoccupanti manifestazioni che interessano la morale pubblica e la profilassi sanitaria ha indotto molto recentemente il Governo a predisporre un progetto di legge che intende eliminare più gravi inconvenienti".

Dr. ANTONIO GENTILE
Procuratore Generale Corte d'Appello Bari

"La recrudescenza dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume si ricollega indubbiamente alla legge 20 febbraio 1958 n. 75. Non è il caso di valutare gli aspetti negativi della Legge Merlin, ma essa, pur essendo ispirata a fini altamente sociali e cristiani, con l'abolizione della case chiuse ha pur tuttavia aperto molte e più gravi piaghe a seguito della sua attuazione".

Dr. PIETRO ROSSI
Procuratore Generale Corte d'Appello Palermo

"Pressochè costante è il numero dei delitti contro la moralità e il buon costume (112 invece di 120). Accennando ai delitti di questa specie non si può non ricordare come vadano sempre più accentuandosi nel campo della prostituzione gli effetti negativi e deleteri (già denunciati da quasi tutti i procuratori generali nei discorsi inaugurali dell'anno giudiziario) della legge 20 aprile 1958 numero 75, comunemente denominata Legge Merlin.

Tale legge, pur nell'apprezzabile intento di liberare da uno stato di degradante soggezione poche migliaia di donne (nel 1958 le cosiddette "ospitate" nelle 543 case chiuse autorizzate non erano che 2.560), ha abolito qualsiasi controllo sulla prostituzione creando, con la convinzione che la legge abbia inteso proteggere più che colpire coloro che esercitano un così turpe mestiere, il fenomeno della prostituzione peripatetica: convinzione non certo priva di qualche fondamento, dato che l'art. 5 della legge stabilisce che dette persone, quando sono provviste di documento di identità personale, non possono essere accompagnate all'ufficio di P.S. e non possono essere sottoposte a visita sanitaria o registrazione. Così le vie cittadine, dalla sera all'alba, sono presidiate da donne di facili costumi, che sicure di non essere molestate o infamamente "schedate", hanno vinto quello stesso ritegno che un tempo le tratteneva dall'esibirsi in modo così sfrontato e provocante nei luoghi più centrali ed affollati. E non è solo la palese offesa alla morale pubblica che conferisce a questa legge uno spiccato carattere di antisocialità; è anche il conseguenziale attentato alla pubblica salute per il divieto di ogni controllo sanitario. L'allarme suscitato dalla dilagante piaga delle malattie veneree ha avuto larga eco nella opinione pubblica, negli ambienti scientifici ed anche nella stessa camera dei depu-

tati, dinanzi alla quale il Ministero della Sanità, smentendo le non serie e disinvolute contrarie affermazioni, ha dichiarato, con dati statistici inoppugnabili, non esser dubbio che la legge n. 5, sopprimendo la vigilanza sanitaria, ha annullato uno dei più validi strumenti di controllo delle malattie veneree, e reso difficile l'intervento bonificatore dell'autorità sanitaria.

"Nessuno pensa che si debba tornare indietro col ripristinare le case chiuse; ma è assolutamente necessario stabilire una regolamentazione che non si ispiri ad utopistiche astrazioni e affronti la realtà senza falsi scrupoli e senza interessate ipocrisie. E' inammissibile che mentre tanti cittadini per le più svariate ragioni (professionali, militari, o anche soltanto per emigrare), devono sottoporsi a visite ed esami clinici e sierologici, si senta lo scrupolo di sottrarre a qualsiasi controllo sanitario una donna trovata ad esercitare la prostituzione. E non si dimentichi, come del resto l'esperienza di questi anni ha dimostrato, che attorno al libero esercizio della prostituzione pullula il vizio e il delitto e si delineano forme delinquenziali particolari (si pensi al rapido espandersi della categoria degli sfruttatori, dei protettori, degli invertiti, dei maniaci sessuali) contro cui bisogna affinare i mezzi di lotta, dando agli organi di Polizia e alla Magistratura le armi più valide per una efficace opera di prevenzione e di repressione".

Dr. GIUSEPPE VACIRA

Procuratore Generale Corte d'Appello Catania

"Fra le situazioni maggiormente preoccupanti sono quelle relative alle conseguenze della legge 20 settembre 1958 (cosiddetta Legge Merlin). I diversi organi di Polizia concordemente riferiscono sul disagio sempre crescente e qualcuno in termini veramente accorati. Un altro lato non meno preoccupante è quello relativo alla situazione igienico-sanitaria. Fino ad ieri sono state poche coraggiose segnalazioni contro le quali si è opposto il preteso linguaggio delle statistiche: oggi il grido di allarme, e le statistiche serie e ponderate ne ripetono la eco, è venuto dal più alto seggio competente. Il Ministro della Sanità, in Parlamento, ha precisato che a parte le altre affezioni veneree più facilmente occultabili, i casi di lue negli ultimi due anni, 1958/60, corrispondenti al periodo di attuazione della legge n. 75, in confronto ai limiti registrati nel 1957 sono aumentati oltre il triplo".

Dr. MARIO THERMES

Procuratore Generale Corte d'Appello Cagliari

In merito alla Legge Merlin, ha affermato che gli esperti attribuiscono la causa dei reati contro la morale e il buon costume in gran parte alla cosiddetta legge Merlin, la quale, pur essendo servita a rispettare o assolvere l'impegno assunto dall'Italia nei confronti delle altre nazioni, ha creato non pochi problemi pratici. "In testa a questi va infatti messo il riaprirsi della piaga delle malattie veneree, già grandemente debellata. Lo seguono, ad accennare solo i più importanti, lo sconcio delle pubbliche profferte da parte delle donne di malaffare; lo scarso reinsediamento di queste ultime nella vita sociale; l'accrescersi di quei reati che hanno la loro ragione nella difficoltà di trovare un pronto, e direi sano, soddisfacimento dei bisogni sessuali; l'aprirsi di numerosi locali di piacere clandestini; l'acutizzarsi del triste fenomeno dello sfruttamento delle prostitute. Come ognuno vede, tutti codesti sono fenomeni, alla cui eliminazione pare possa provvedere quel disegno di legge approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri".

Comitato di Direzione:

Lodovico Riccardi - Presidente dell'ANSA

Tommaso Astarita - Presidente della Federazione Editori Giornali

Gastone Fattori - Consigliere Delegato dell'ANSA

Sergio Lepri - Condirettore Responsabile